



COMUNE DI MEZZOJUSO

(Città Metropolitana di Palermo)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE
STABILIZZAZIONI DEL PERSONALE PRECARIO MEDIANTE
PROCEDURE DI RECLUTAMENTO SPECIALE IN ATTUAZIONE
DELL'ART. 20 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 75/2017, DELL'ART. 3 L.R. N.
27/2016 E DELL'ART. 26 L.R. N.8/2018.**

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.C. N. 124 DEL 04-09-2018

INDICE

Art. 1 - Contesto normativo

Art. 2 - Composizione della commissione esaminatrice per lo svolgimento delle procedure di stabilizzazione

Art. 3 - Stabilizzazione del personale inquadrato in categoria A e B

Art. 4 - Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nelle selezioni riservate al personale precario di categoria A e B

Art. 5 - Stabilizzazione del personale inquadrato in categoria C e D

Art. 6 - Valutazione dei titoli (catt. C e D)

Art. 7 - Prove di esame e programma (catt. C e D)

Art. 8 - Valutazione delle prove di esame (catt. C e D)

Art. 9 - Graduatoria di merito (catt. A, B, C e D)

Art.10 - Assunzione in servizio

Art. 11 - Disposizioni finali

Art. 1

Contesto normativo

1. Il Comune di Mezzojuso, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, delle sue capacità assunzionali e delle risorse finanziarie disponibili, procede alla stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria per il personale precario, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii., dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016 e ss.mm.ii. e dell'art.26 della L.R. n. 8/2018, riservato esclusivamente al personale in servizio presso l'ente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di legge ora richiamata.

2. Le modalità di reclutamento sono disciplinate dal presente regolamento, nel rispetto delle procedure previste dalle leggi regionali ed in armonia con i principi dettati dall'art. 35 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii..

Art. 2

Composizione della commissione esaminatrice per lo svolgimento delle procedure di stabilizzazione

1. La commissione esaminatrice per la copertura, a mezzo di stabilizzazione, dei posti riferibili alle categorie A, B, C e D sono così composte:

- dal Segretario Comunale, in qualità di presidente;

- dal Responsabile del Settore Finanziario, con funzioni di componente;

alternativamente - con scelta rimessa al Responsabile del Settore Amministrativo in sede di nomina della commissione esaminatrice - in relazione alle competenze richieste per il profilo professionale oggetto di selezione:

- da uno dei Responsabili dei rimanenti Settori organizzativi (attualmente, Settore "Lavori Pubblici e Servizi a rete" e Settore "Urbanistica, Edilizia e Patrimonio") con funzioni di componente;

- da un componente esterno, individuato tra i Segretari Comunali o tra i funzionari in servizio presso gli enti locali inquadrati in categoria almeno pari a quella previsto per il posto messo a concorso, che manifestano la loro disponibilità a seguito di invito da parte del Comune;

- da un componente esterno, scelto mediante sorteggio pubblico tra gli iscritti in appositi elenchi predisposti dall'Assessore regionale per gli enti locali di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. n. 12/1991.

2. Qualora l'articolazione del programma di esame richieda di verificare il possesso da parte del candidato di competenze specifiche (ad es., lingua straniera ed informatica), possono essere nominati dei membri aggiunti, anche esterni, con comprovata competenza nelle materie oggetto della prova. I membri aggiunti sono di supporto alla commissione esaminatrice, che tiene conto delle loro valutazioni nella formulazione dei punteggi e/o dell'eventuale giudizio di idoneità, laddove previsto dal presente regolamento.

3. Le funzioni di segretario della commissione esaminatrice sono affidate ad un dipendente appartenente alla categoria non inferiore alla C assegnato al Servizio personale, nominato con atto del Responsabile del Settore Amministrativo unitamente alla nomina dei componenti della commissione.

4. La verifica del possesso dei requisiti di ammissione dei candidati nelle selezioni interne verrà effettuata dalla commissione esaminatrice.

5. I componenti esterni della commissione sono nominati con apposito provvedimento del Responsabile del Settore Amministrativo.

Art. 3

Stabilizzazione del personale inquadrato in categoria A e B

1. La stabilizzazione del personale precario appartenente alle categorie A e B, per cui è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, è effettuata in applicazione e ai sensi dell'art. 20 comma 2 D.Lgs n. 75/2017, dell'art. 49 L.R. n. 15/2004, del D.P.R.S. 05/04/2005, dell'art. 30 L.R. n. 5/2014, dell'art. 3 L.R. n. 27/2016 e dell'art. 26 L.R. n. 8/2018 attraverso una selezione interamente riservata al personale a tempo determinato in servizio presso il Comune di Mezzojuso e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.

2. Data la natura della selezione interamente riservata, non si procede al previo esperimento delle procedure di mobilità previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., mentre è previamente attivata la procedura di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., così come disposto dalla circolare della Funzione Pubblica n.3/2017.

3. La selezione di cui al presente articolo è svolta per soli titoli, integrata, qualora sia richiesta una specifica professionalità, da una prova d'idoneità il cui contenuto sarà stabilito in sede di bando di selezione.

4. La prova di idoneità, ove prevista, verrà conclusa con un giudizio di idoneità/non idoneità.

5. Saranno destinatari dell'assunzione a tempo indeterminato i lavoratori in servizio presso il Comune di Mezzojuso, che posseggono tutti i seguenti requisiti previsti dall'art.20 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, ed in particolare:

a) risultino titolari, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (ovverosia, 28/08/2015), di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce la selezione;

b) abbiano maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce la selezione.

6. Coloro che aspirano alla stabilizzazione devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei paesi della Comunità Europea;

b) idoneità fisica all'impiego; l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato prima dell'immissione in servizio;

c) possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 2 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii.; la partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età;

d) possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo o il semplice assolvimento dell'obbligo scolastico (per i candidati nati prima del 1 gennaio 1952 non in possesso del diploma di licenza media, l'obbligo scolastico è assolto con la licenza di scuola elementare);

e) non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;

f) iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 30 L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii. appositamente predisposto dal Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle

attività formative in applicazione dell'art. 4 comma 8 del D.L. n. 101/2013, come convertito dalla legge 125/2013.

7. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

8. La stabilizzazione avviene nella stessa categoria, profilo professionale e posizione economica ricoperta dal lavoratore alla data di presentazione della domanda e, quindi, la richiesta deve essere rivolta per la categoria di inquadramento ed il profilo professionale svolto nel momento in cui viene trasmessa la domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

Art. 4

Criteria per la formazione delle graduatorie di merito nelle selezioni riservate al personale precario di categoria A e B

1. Le domande per le selezioni di cui al precedente articolo 3 saranno esaminate dall'apposita commissione esaminatrice, la cui composizione è disciplinata dal precedente articolo 2 del presente regolamento.

2. Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura selettiva:

- la presentazione della domanda oltre il termine di cui al bando di selezione;
- la mancata sottoscrizione della domanda con firma autografa;
- la mancata presentazione della fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- la mancanza dei requisiti richiesti all'art.3.

3. In caso di non veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione ai sensi del DPR n. 445/2000, sarà disposta la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente già costituito.

4. La commissione esaminatrice con proprio provvedimento determinerà l'ammissione o l'esclusione degli aspiranti dalla selezione pubblica, e procederà alla formazione della graduatoria.

5. Ai fini della formazione della graduatoria, ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. n. 15/2004, si applicano i criteri di cui al D.P.R.S. del 05/04/2005 avente per oggetto “*Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all'art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15*”, pubblicato sulla GURS parte I n. 18 del 29/04/2005.

6. I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria di merito sono titoli di studio, titoli formativi e servizi prestati in enti pubblici, con punteggio massimo attribuibile pari rispettivamente a 20/100, 30/100 e 50/100, con le attribuzioni specificate nel precitato D.P.R.S. del 05/04/2005.

7. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.

Art. 5

Stabilizzazione del personale inquadrato in categoria C e D

1. In applicazione e ai sensi dell'art.20 comma 2 del D.Lgs n. 75/2017, dell'art.30 L.R. n. 5/2014, dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016 e dell'art. 26 L.R. n. 8/2018, la stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto via transitoria del personale precario appartenente alle categorie C e D del nuovo ordinamento professionale del comparto Funzioni Locali, avviene previa selezione interamente riservata per titoli ed esami.

2. La copertura dei posti disponibili in dotazione organica di categoria C e D è riservata interamente ai lavoratori in servizio presso il Comune di Mezzojuso, già titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di altro contratto di lavoro flessibile, relativamente a categoria e profilo professionale corrispondente a quello richiesto per i posti da ricoprire, in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (ovverosia, 28/08/2015) di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

3. Gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione sono:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge o cittadinanza di uno dei paesi della comunità europea;

- b) idoneità fisica all'impiego; l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato prima dell'immissione in servizio;
- c) possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 2 del DPR 09 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii.. La partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età;
- d) possesso del titolo minimo del diploma di istruzione secondaria superiore per la cat. C o della laurea per la cat. D;
- e) non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso altre pubbliche amministrazioni;
- f) iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 30 L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii. appositamente predisposto dal Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative in applicazione dell'art. 4 comma 8 del D.L. n. 101/2013, come convertito dalla legge 125/2013.

4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

5. La stabilizzazione avviene nella stessa categoria, profilo professionale e posizione economica ricoperta dal lavoratore alla data di presentazione della domanda e, quindi, la richiesta deve essere rivolta per la categoria di inquadramento ed il profilo professionale svolto nel momento in cui viene trasmessa la domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

Art. 6

Valutazione dei titoli (catt. C e D)

1. Ai fini dell'ammissibilità delle istanze di partecipazione alla selezione, si applicano le medesime regole, per quanto compatibili, di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

2. La commissione esaminatrice di cui all'art. 2 dispone, complessivamente, di 100 punti così suddivisi:

a) 20 punti per i titoli;

b) 40 punti per la prova scritta;

c) 40 punti per la prova orale.

3. Saranno valutati solo i titoli e i documenti prodotti in originale o in copia dichiarata conforme all'originale ovvero mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

4. In osservanza a quanto stabilito al comma precedente, è possibile produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46, o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del citato DPR. In tal caso la documentazione sarà successivamente esibita dagli interessati nei termini richiesti dall'Amministrazione Comunale.

5. Le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere redatte in modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché la commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono.

6. Ai fini della valutazione troverà applicazione il D.A. 03 febbraio 1992, come successivamente modificato ed integrato, con le rimodulazioni e specificazioni previste dalle seguenti disposizioni del presente regolamento.

7. I titoli sono divisi in 4 categorie ed i complessivi 20 punti ad essi riservati sono così ripartiti:

I^ Categoria – Titolo di studio richiesto per l'accesso al posto **max punti: 10**

II^ Categoria – Titolo di studio superiore **max punti : 2**

III^ Categoria – Corso di formazione, idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami, abilitazioni, master, dottorati di ricerca, scuola di specializzazione, corso di perfezionamento postuniversitario **max punti: 2**

IV^ Categoria – Titoli di servizio **max punti: 6**

8. I complessivi 20 punti saranno attribuiti come segue:

I^ Categoria

- per la cat. C (diploma di scuola media superiore): punti 0,25 per ogni punto superiore a 60/100 o 0,42 per ogni punto superiore a 36/60;

- per la cat. D (diploma di laurea): punti 0,22 per ogni punto superiore a 66/110; punti 0,32 per la lode.

Eventuali punteggi di titoli di studio diversamente espressi vanno prima tradotti nei corrispondenti rapporti di 110/110 o di 100/100 o di 60/60, determinando le necessarie equivalenze.

II^ Categoria

Al titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione, indipendentemente dal punteggio, sarà attribuito punti 1, se non pertinente al profilo professionale, punti 2 se pertinente.

III^ Categoria

- ad ogni corso di formazione con attestazione di superamento di esami finali, organizzati da enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti, e non inferiori a mesi 3 (tre) o a trenta ore, saranno attribuiti punti 0,25 sino ad un massimo di punti 1;

- scuola di specializzazione, dottorati di ricerca, master, corso di perfezionamento postuniversitario, abilitazioni professionali: punti 0,50 sino ad un massimo di punti 1;

- all'idoneità conseguita in concorsi per esami, o titoli ed esami, per posti di pari o superiore categoria, saranno attribuiti punti 1 sino a un massimo di punti 2.

IV^ Categoria

I complessivi 6 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:

a) servizio prestato presso enti pubblici:

- stessa categoria o superiore in area professionale corrispondente a quella del posto per cui si concorre: punti 0,06 fino a un massimo di punti 4;

- in categoria immediatamente inferiore: punti 0,03 fino a un massimo di punti 2.

b) il servizio militare è valutato come se fosse stato prestato in area professionale corrispondente a quella del posto per cui si concorre. La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'attribuzione di detto punteggio.

c) i servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.

d) i servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio.

Art. 7

Prove di esame e programma (catt. C e D)

1. Le prove d'esame saranno specificate in sede di approvazione del bando, tenuto conto della categoria e del profilo professionale ai quali si riferisce la selezione.

2. La prova scritta è teorico-pratica e si svolge mediante la somministrazione di quesiti a risposta multipla chiusa o aperta/commentata.

3. Si intende per prova scritta teorico-pratica quella che, oltre a testare le conoscenze teoriche del candidato, tende a verificare la capacità del candidato di fornire una risposta su concreti problemi di vita amministrativa dell'ente, mediante concreta applicazione delle nozioni teoriche di riferimento.

4. La prova orale avrà luogo sulle materie oggetto della prova scritta e prevede anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché l'accertamento della conoscenza della lingua inglese così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

5. Ai candidati sarà data comunicazione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, dell'avvenuta ammissione o dell'esclusione alla prova orale. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà comunicato almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova.

6. Ai candidati ammessi alla prova orale verrà comunicata la valutazione riportata nella prova scritta e la valutazione degli eventuali titoli presentati nella domanda di partecipazione, prima dell'inizio della prova orale.

Art. 8

Valutazione delle prove di esame (catt. C e D)

1. Il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 24/40 per la prova scritta e di almeno 24/40 nella prova orale.

2. La selezione è superata se in ciascuna delle due prove (scritta e orale) si raggiunge almeno il punteggio minimo di 24/40.

3. La commissione di cui all'art. 2 nella seduta d'insediamento specificherà e renderà pubblici i criteri di valutazione delle prove d'esame.

Art. 9

Graduatoria di merito (catt. A, B, C e D)

1. Ultimate le procedure relative alle suddette prove, ovvero, nel caso di selezione per soli titoli, al termine della valutazione dei titoli prodotti, la commissione predispone la graduatoria di merito. Il punteggio finale, nel caso di selezione per titoli ed esami, è stabilito dai punteggi conseguiti nelle prove scritte e dai punteggi conseguiti nelle prove orali, nonché dall'eventuale punteggio relativo ai titoli posseduti e presentati.

2. La commissione, al termine della definizione della graduatoria di merito, trasmette la stessa al Responsabile del Settore Amministrativo il quale predispone apposito provvedimento di approvazione della graduatoria.

3. Resta nelle competenze della commissione, in caso di parità di punteggio tra i candidati, la verifica della presenza di eventuali "preferenze" previste ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del DPR n. 487/94 e ss.mm.ii., con preferenza, in caso di ulteriore parità, del candidato più giovane d'età ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge n. 127/97, come modificato dall'art. 2 comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. Dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione dell'anzidetta graduatoria decorrono i termini per eventuali impugnative.

4. La graduatoria resta valida per tre anni, salvo proroghe, dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 91 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, potendo in questo periodo essere utilizzata, ai sensi di tale disposizione e delle norme sullo scorrimento delle graduatorie vigenti presso l'amministrazione, per la stabilizzazione di ulteriore personale precario, nel rispetto in ogni caso delle facoltà assunzionali a disposizione dell'ente in base alle norme vigenti e dei limiti e vincoli alle assunzioni previsti dalla legislazione dettata in materia.

Art.10

Assunzione in servizio

1. L'assunzione in servizio dei candidati utilmente collocati in graduatoria avverrà con contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato, secondo le disposizioni di legge, del contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali e regolamentari vigenti.

2. Prima di procedere alla stipula del contratto individuale, il responsabile del procedimento provvede ad acquisire i documenti necessari a provare il possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego pubblico.

3. Il responsabile del procedimento, inoltre, invita il candidato, mediante raccomandata ordinaria o mediante notifica allo stesso, ovvero, nel caso in cui è indicata in sede di partecipazione al bando, tramite PEC, a presentare entro il termine stabilito la documentazione necessaria per l'assunzione e in particolare:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti d'impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.. In caso contrario dovrà presentare dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Per il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 53 del CCNL 21/05/2018.

b) titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione nonché tutti gli altri documenti necessari a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

4. Scaduto il termine prefissato entro cui presentare i documenti di cui sopra, l'amministrazione comunicherà di non dar luogo alla stipula del contratto. Nel caso in cui la documentazione richiesta pervenga nei termini, il responsabile del procedimento invita il vincitore, mediante raccomandata ordinaria o tramite notifica all'interessato, a presentarsi il giorno stabilito per la stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 19 del CCNL 21/05/2018 o di altra analoga norma vigente al momento della sottoscrizione del relativo contratto.

5. L'ente prima di procedere a tale stipula ha facoltà di accertare, a mezzo di struttura pubblica sanitaria e comunque secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, il possesso dell'idoneità fisica necessaria all'espletamento delle funzioni di competenza.

6. Il candidato dichiarato vincitore sarà assunto in servizio e dovrà sostenere il periodo di prova nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 20 del CCNL 21/05/2018 o di altra analoga norma vigente al momento della sottoscrizione del relativo contratto.

7. Il candidato che, senza giustificato motivo, non si presenta in servizio, decade dal diritto ad essere assunto. Qualora, per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data prefissata, gli effetti economici decorrono dal giorno di effettiva presa in servizio.

8. In caso di rinuncia o successiva decadenza del vincitore, l'ente si riserva la facoltà di procedere alla sua sostituzione mediante l'individuazione di altro concorrente risultato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria approvata.

Art. 11

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di legge, di statuto e dei regolamenti comunali previste in materia.



COMUNE DI MEZZOJUSO

(Città Metropolitana di Palermo)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE
STABILIZZAZIONI DEL PERSONALE PRECARIO MEDIANTE
PROCEDURE DI RECLUTAMENTO SPECIALE IN ATTUAZIONE
DELL'ART. 20 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 75/2017, DELL'ART. 3 L.R. N.
27/2016 E DELL'ART. 26 L.R. N.8/2018.**

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.C. N. _____ DEL _____